

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90

TRA

l'ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – Udine, nella persona del Presidente Eros Cisilino, e il Comune di _____ , con sede in _____ , nella persona del Sindaco _____ ,

PREMESSO CHE

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'articolo 10, comma 3, della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) stabilisce che nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, la segnaletica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana;

l'ARLeF,

ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche;
- provvede direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale;
- i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 15 novembre 2023 l'ARLeF può instaurare collaborazioni con organismi pubblici, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con i soggetti coinvolti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Comune di _____, ai sensi dello Statuto comunale:

- _____;
- _____;
- _____;

tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'ARLeF e il Comune di _____ intendono avviare una collaborazione fra i due enti col fine di incrementare il bilinguismo visivo italiano/friulano nel territorio del Comune di _____, attraverso l'acquisto e l'installazione da parte del Comune di segnaletica stradale verticale bilingue italiano/friulano finalizzata a sostituire la segnaletica non a norma già presente sulla viabilità di propria competenza.

Articolo 3 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a:

- finanziare l'acquisto e l'installazione di segnaletica stradale verticale bilingue italiano/friulano mediante concessione di un contributo al Comune di _____;
- fornire la propria consulenza linguistica e toponomastica affinché sia garantito il pieno rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana e della forma corretta dei toponimi, ai fini dell'emissione del parere preventivo e vincolante ai sensi della L.R. 13/2000.

Articolo 4 (Compiti del Comune di _____)

Il Comune di _____ si impegna a:

- effettuare una ricognizione sul fabbisogno di segnaletica stradale bilingue per quanto concerne le tipologie finanziabili indicate nell'art. 5 del presente Accordo;
- presentare una domanda di contributo secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 6 del presente Accordo;
- a seguito di comunicazione da parte dell'ARLeF, acquisire il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) e comunicarlo all'Agenzia;

- effettuare l'intervento di acquisto e installazione della segnaletica verticale bilingue finanziata, entro i termini che verranno stabiliti dal Decreto di concessione del contributo;
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute, comprensive della quota di compartecipazione dell'ente, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale con le modalità previste dall'art. 42 della L.R. 7/2000 e specificate dal Decreto di concessione;
- dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF e della Regione nell'ambito delle eventuali attività di comunicazione inerenti l'iniziativa.

Articolo 5 (Modalità attuative)

Per la realizzazione dell'attività prevista dall'articolo 2, l'ARLeF mette a disposizione del Comune di _____ un contributo fissato nella misura del ____% della spesa ritenuta ammissibile. In ogni caso, l'importo del contributo non potrà essere superiore a € 20.000,00. Il ____% delle spese per le attività previste e ogni eventuale ulteriore spesa non preventivata necessaria per la realizzazione del progetto saranno a carico del Comune di _____.

Il contributo è destinato a finanziare l'acquisto e l'installazione di segnaletica stradale verticale bilingue italiano/friulano finalizzata a sostituire la segnaletica non a norma già presente. Per "segnaletica non a norma" viene inteso sia quella non conforme alla normativa di tutela della lingua friulana, sia la segnaletica bilingue italiano/friulano non conforme al Codice della strada.

Le tipologie di segnaletica stradale verticale bilingue finanziabili individuate sono le seguenti, così come definite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione (a fianco vengono indicati gli importi unitari massimi ammissibili di spesa per tipologia):

- segnali di inizio/fine centro abitato: € 285,00 (IVA compresa);
- segnali di preavviso urbani: per questa tipologia non è previsto un importo massimo unitario, in quanto il costo è variabile a seconda delle dimensioni del segnale;
- segnali di direzione urbani: € 110,00 (IVA compresa);
- segnali di inizio/fine territorio comunale o località: € 285,00 (IVA compresa);
- altra segnaletica stradale, di cui all'art. 39, comma 1, gruppo C), lett. h) del Codice della strada e all'art. 134, comma 4, del Regolamento di attuazione: € 110,00 (IVA compresa).

Le sole spese ammesse riguardano l'acquisto e la posa in opera della segnaletica. Sono quindi esclusi i costi di acquisto e posa in opera di pali, supporti o basi su cui apporre la segnaletica.

Articolo 6 (Domanda di contributo)

La concessione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione da parte del Comune di _____ di una domanda di contributo, corredata dal relativo piano di spesa e da una relazione illustrativa, da effettuarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

L'Ufficio di Direzione accerterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e verificherà la completezza e la regolarità della domanda. Il contributo sarà concesso, a seguito dell'istruttoria, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012. Il Decreto di concessione fisserà anche i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Il contributo potrà essere erogato, su richiesta del Comune, in forma anticipata in misura pari al 50% dello stesso. La liquidazione del saldo del contributo sarà disposta a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

Art. 7 (Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta approvato il rendiconto da parte dell'ARLeF.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

per l'ARLeF

Il Presidente
Eros Cisilino

per il Comune di

Il Sindaco
